

Pos.: Rip. Risorse Umane e Trattamento Economico
Tit. II/18
Fascicolo n.: _____
Oggetto: Regolamento per la disciplina del Garante di Ateneo
Allegati: 1

Decreto prot. n. _____
Repertorio n° _____

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 645 del 17.10.2016, ed in particolare l'art. 35 che prevede la figura del Garante di Ateneo;

VISTO il DR n. 326 del 28.4.2017 con il quale è stato nominato il Garante di Ateneo;

VISTO, altresì, il comma 7 del predetto art. 35 dello Statuto il quale prevede che l'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dell'Ufficio del Garante sono disciplinate con apposito regolamento;

VISTA l'ipotesi di Regolamento per la disciplina del Garante di Ateneo predisposta dalla Ripartizione Risorse Umane e Trattamento Economico;

VISTI gli artt. 12, 14 e 51 dello Statuto di Ateneo secondo i quali il Regolamento del Garante di Ateneo è approvato dal Senato Accademico previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 92 del 18.9.2017 con la quale la suddetta ipotesi di Regolamento è stata approvata - subordinatamente al favorevole del Consiglio di Amministrazione - con una modifica all'art. 7 della predetta ipotesi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 18.9.2017 con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla suddetta ipotesi di Regolamento, prevedendo, oltre alla modifica proposta dal Senato Accademico, anche una modifica all'art. 5;

RITENUTO di dover provvedere alla emanazione della suddetta ipotesi di Regolamento con le modifiche deliberate dai suddetti Organi Collegiali

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse:

art. 1) è emanato il Regolamento per la disciplina del Garante di Ateneo, allegato al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante.

art. 2) Il Regolamento è pubblicato sul sito web di Ateneo alle voci "Albo di Ateneo", "Regolamenti" e "Garante di Ateneo". Lo stesso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo di Ateneo, ai sensi dell'art. 51 comma 7 dello Statuto.

art. 3) Il presente provvedimento sarà sottoposto per la ratifica al Senato Accademico nella prima adunanza utile.

09 OTT 2017

IL RETTORE
(prof. Giuseppe PAOLISSO)



fb

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DI ATENEO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la figura del Garante di Ateneo prevista dall'articolo 35 dello Statuto dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli emanato con D.R. 645 del 17/10/2016.

Art. 2 Nomina e durata

Il Garante è scelto tra persone di idonea qualificazione e riconosciuta probità. E' designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, previo parere del Consiglio degli Studenti e nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Al Garante è attribuita una indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Funzioni

Il Garante di Ateneo:

- è il difensore dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza delle attività che si realizzano all'interno dell'Università;
- con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e funzionale, esercita funzioni di verifica, controllo, segnalazione e proposta agli organi di governo, in ordine a questioni concernenti libertà, diritti e doveri sanciti dal vigente Statuto di Ateneo e da altre disposizioni dell'ordinamento universitario;
- ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di Organi, Strutture, Uffici o singoli componenti dell'Università ritenuti in violazione della normativa vigente, compreso il Codice Etico, e tutelare la parte lesa da possibili ritorsioni, attraverso un'adeguata istruttoria, operando - qualora ne ravvisi l'opportunità - per dirimere la questione ovvero segnalando gli atti e i comportamenti in questione e trasmettendo le sue conclusioni all'Organo competente;
- vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo.

Il Garante di Ateneo non è soggetto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale ed adempie alle sue funzioni in piena autonomia.



Art. 4 Iniziativa

L'azione del Garante si attiva d'ufficio o su iniziativa scritta di qualsiasi membro della comunità appartenente ad una delle componenti di Ateneo.

Il Garante non tiene conto di segnalazioni anonime.

Esercita le sue funzioni istruttorie presso tutte le Strutture dell'Ateneo.

Art. 5 Esercizio delle funzioni

Il Garante compie ogni atto necessario per l'istruttoria ed esercita tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso in conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

In particolare al Garante, senza limiti di segreto d'ufficio o di altra natura, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie, e di avere tutte le informazioni ad essi connesse.

Gli Organi e le Strutture Universitarie sono tenuti a fornire, con la massima completezza, esattezza e celerità, tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il Garante di Ateneo ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

Il Garante di Ateneo sente le parti interessate e chiunque nell'Ateneo egli ritenga possa fornire elementi utili di giudizio. I Responsabili delle Strutture interessate sono necessariamente sentiti prima dell'adozione del provvedimento del Garante.

Il Garante di Ateneo, conclusa l'istruttoria, formula per iscritto le proprie determinazioni e le trasmette al Rettore che le rinvia, ove occorra, ai competenti organi per gli eventuali provvedimenti consequenziali. Qualora abbia agito su istanza, ne trasmette le conclusioni anche a coloro che hanno proposto l'intervento e/o alle parti interessate.

Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, ed è tenuto alla riservatezza ed all'anonimato circa l'identità dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate.

Il Garante può astenersi dall'esercitare le sue funzioni in relazione a fatti o atti per i quali risulti la pendenza di procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria civile, penale o amministrativa. Egli informa il Rettore delle denunce presentate all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

Art. 6 Ufficio del Garante

L'Amministrazione Universitaria assicura al Garante il personale, i locali e le attrezzature necessarie per l'efficiente svolgimento delle proprie funzioni.

Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.



Art. 7 Revoca del Garante

Il Garante può essere eccezionalmente revocato per giusta causa. La revoca è disposta dal Rettore sentito il Senato Accademico.

Art. 8 Dimissioni

Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Garante al Rettore e sono irrevocabili, non necessitano di accettazione e sono immediatamente efficaci dalla data di assunzione al protocollo generale dell'Università.

Art. 9 Pubblicità

L'attività del Garante di Ateneo è resa pubblica mediante il sito web dell'Ateneo. Dalle casistiche esaminate e dalle soluzioni adottate dal Garante di Ateneo dovrà essere omesso ogni riferimento a nomi o circostanza di tempo e di luogo che possano violare il dovere di riservatezza.